

COMUNE DI SALASSA PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 27.10.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemiladodici** addì ventisette del mese di ottobre alle ore **11,30** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE
ANSINELLO Giuseppe	X	
BIANCHETTA Marianna	X	
GELMINI Sergio	X	
CAVALETTO Maria	X	
SCALESE Rosario	X	
MOSSO Livio	X	
BORGARO Olga	X	
LORENZATTI Anita	X	
VALLERO Massimo	X	
SPEZZATTI Pier Carlo	X	
VEZZETTI Enrico	X	
ROMANELLI Mirko		X
CAPPA Nicoletta		X
TOTALI	11	3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:	Presenti 11
. ROMANELLI - CAPPA	Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. ANSINELLO Ing. Giuseppe nella sua qualità di Sindaco;
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,c.4 a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale dr.ssa Grandi Maria Teresa.

Il presidente dichiara aperta la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D. L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dall'ufficio Segreteria, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composta da n. 20 articoli di seguito trascritti;

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere del Revisore del Conto;

CON la seguente votazione: presenti 11, Astenuti 2 (Spezzatti – Vezzetti), Votanti 9 – Voti favorevoli: n. 9

DELIBERA

1. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

2. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composta da n. 15 articoli di seguito trascritti.
3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il 1° gennaio 2012.
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.
5. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si esprime parere favorevole relativamente alla proposta di deliberazione di cui sopra.



Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Teresa GRANDI)

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si esprime parere favorevole relativamente alla proposta di deliberazione di cui sopra.


Il Responsabile del Servizio Tributi
(PEZZENDA Geom.Flavio)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ANSINELLO Ing. Giuseppe)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Teresa GRANDI)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lds. n. 267/2000)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02 NOV 2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

ii, 02 NOV 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Teresa GRANDI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in data

02 NOV 2012

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Teresa GRANDI)

Alessandro Chiodi
Dottore Commercialista – Revisore contabile
alessandro.chiodi@studiobzdl.it

OGGETTO: Parere regolamento IMU comune di Salassa ex D.L. 174/2012

Io sottoscritto, Alessandro Chiodi, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Salassa in relazione a quanto in oggetto, premesso che:

- nel suddetto regolamento vengono correttamente trasfuse le norme di legge;
- le assimilazioni ad abitazione principale sono sostanzialmente quelle minime previste dalla normativa vigente

con la presente rilascio parere positivo.

Salassa, 24 ottobre 2012

Dott. Alessandro Chiodi



COMUNE DI SALASSA

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO

Per l'applicazione e la gestione

DELL' IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24, in data ... 27.10.2012 ... 2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Abitazione principale e pertinenze**
- Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**
- Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**
- Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**
- Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- Art. 7 - Versamenti effettuati da contitolari per conto di altri soggetti tenuti al pagamento**
- Art. 8 - Accertamento con adesione**
- Art. 9 - Attività di controllo**
- Art.10 - Rimborsi**
- Art.11 - Attività di recupero**
- Art.12 - Versamenti minimi**
- Art.13 - Riscossione coattiva**
- Art.14 - Funzionario Responsabile**
- Art.15 - Entrata in vigore del regolamento**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Le disposizioni regolamentari previste dai successivi articoli troveranno automatica e specifica disapplicazione in caso di provvedimenti legislativi, entrati in vigore successivamente alla approvazione del regolamento, che comportassero l'eventuale incompatibilità delle norme regolamentari con le nuove disposizioni di legge.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per dimora abituale si intende la residenza della famiglia desumibile dal primo comma dell'art. 144 del codice civile, secondo cui "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata.

Nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende, ove ci sono figli, la residenza del coniuge nella cui scheda di famiglia sono inseriti i suddetti figli.

In mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere, tramite apposita dichiarazione al Comune, quale delle due residenze eleggere a residenza da considerare abitazione principale.

Lo stesso principio indicato al periodo precedente si applica in caso di più figli, indipendentemente dal numero, che risultano inseriti distintamente nelle schede di famiglia dei due coniugi.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

La Giunta comunale, annualmente e contestualmente alla approvazione dello schema di bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, determina, per zone omogenee e destinazioni urbanistiche, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

In mancanza di adeguamento annuale, trovano applicazione i valori venali stabiliti per l'anno/gli anni precedenti.

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997; conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Versamenti effettuati da contitolari per conto di altri soggetti tenuti al pagamento.

I versamenti dell'imposta municipale propria sono considerati regolarmente eseguiti qualora effettuati da un contitolare anche per conto e per la quota dovuta dagli altri soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sugli stessi immobili. In caso di versamenti effettuati per conto di altri soggetti tenuti al pagamento il contribuente dovrà fornire apposita comunicazione al Comune entro il 31 dicembre dell'anno solare al quale si riferisce il versamento.

Art. 8. Accertamento con adesione.

Ai fini dell'imposta municipale propria trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato con il regolamento approvato ai fini ICI con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 22/04/2002 e s.m.i.

Ad integrazione delle disposizioni regolamentari approvate con la deliberazione citata, il pagamento delle somme dovute per imposta municipale propria potrà essere effettuato anche in forma rateale senza

maggiorazione di interessi, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini previsti sia dovuto esclusivamente alla impossibilità per ragioni economiche.

A tal fine l'istanza, ad iniziativa del contribuente o a seguito di avvio d'ufficio da parte del Comune, dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.

Il responsabile del procedimento, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti d'ufficio eventuali ulteriori elementi conoscitivi, provvederà a negare il beneficio o a determinare le modalità ed i tempi di effettuazione del pagamento in forma rateale e senza maggiorazione di interessi, con l'applicazione delle sole sanzioni.

Art. 9 – Attività di controllo

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – Rimborsi

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale in vigore negli anni oggetto di rimborso.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

Art. 11 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 12 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 4 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 – Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse secondo le procedure di riscossione adottate per le entrate tributarie.

Art. 14 – Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.